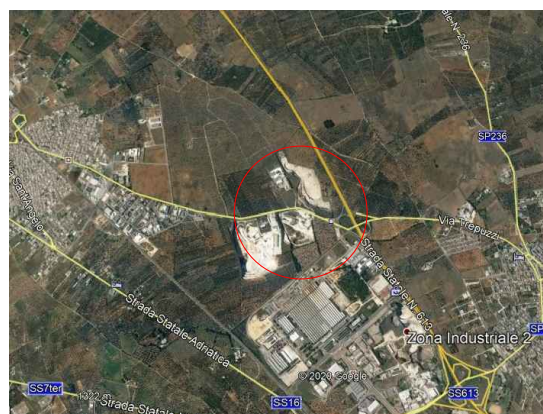




# Comune di LECCE

Provincia di Lecce

Progetto di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in zona industriale -  
Procedura Ordinaria ex art. 208  
D.Lgs. n. 152/2006 - Integrazioni




Committente: FAS STRADE S.r.l.



STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
Via Bodini ang. via Fiore, s.n.c.  
73051 Novoli (LE)  
Polizza Assicurativa Professionale  
Lloyd's Insurance n. CK20N0022356-LB

I TECNICI: Ing. Donato Longo  
Ing. Francesca De Luca



Elaborato

Relazione tipizzazione  
EoW (End of Waste)

Relazione

**R7**

Data

Gennaio 2021

Rev./Integ.	Verbale conferenza di servizi trasmesso il 18/11/2020
Data	
Descrizione	Conferenza di servizi
Protocollo	

## SOMMARIO

---

1	PREMESSA.....	1
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	2
3	CONDIZIONI CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO .....	4
3.1	Linee Guida SNPA 23/2020 – Disposizioni e procedure.....	4
3.2	“TIPOLOGIE” DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “CASO PER CASO” 8	
4	INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI CESSAZIONE RIFIUTO – Tab. 4.3 SNPA 23/2020 .....	12
5	Riepilogo e conclusioni .....	16
6	Approfondimenti per la Valutazione in fase istruttoria .....	17
6.1	Criteri Dettagliati.....	17
6.2	Criteri di carattere generale .....	21

## 1 PREMESSA

L'obiettivo della presente relazione, è quello di approfondire ed analizzare le finalità del progetto inquadrandolo rispetto alle disposizioni di legge riguardo all'End of Waste in applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e delle linee guida determinate nella Delibera del Consiglio SNPA, nella seduta del 06/02/2020 – Doc n. 62/20 – Linee Guida SNPA/ 23/2020. Pertanto con la presente relazione, tenuto conto degli aspetti quantitativi specificati nella relazione generale, si forniranno le necessarie indicazioni tecniche per inquadrare il progetto proposto sotto il profilo normativo dell'”End of Waste”.

Si procederà prima ad una analisi normativa ed a seguire ad un approfondimento specifico per individuarne gli eventuali limiti applicativi o la rispondenza a tutti i criteri fissati dalle Linee Guida, ed in particolare alla tabella 4.3 ivi riportata.

## 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'End of Waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. La nozione di End of Waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale, come peraltro rimarcato nel comma 2 dell'art. 184 – ter del D.Lgs 152/2006.

Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva, prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti. **Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un'operazione di recupero a tutti gli effetti.**

In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

Il comma 3-ter dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, istituisce in mancanza di criteri specifici, un elenco di criteri dettagliati funzionali all'analisi dei progetti presentati.

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

**Relativamente agli approfondimenti dovuti tanto per le condizioni quanto per i criteri dettagliati, dovrà essere valutata “caso per caso” seguendo i contenuti della tabella 4.3 delle linee Guida SNPA 23/2020.**

### 3 CONDIZIONI CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

#### 3.1 Linee Guida SNPA 23/2020 – Disposizioni e procedure

Come abbiamo già specificato nei precedenti paragrafi un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise “**condizioni**” stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, e del comma 1 art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, di seguito riportate:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel rispetto della **condizione a)** è necessario descrivere in modo certo ed univoco come sarà reimpiegato l'End of Waste attraverso:

1. descrizione dell'uso previsto (ad es. processo, funzione, descrizione della materia prima o oggetto sostituita);
2. descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)
3. in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.

Nel rispetto della **condizione b)** bisogna dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, presentando:

1. descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.
2. descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:
  - contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.;
  - esistenza di altri produttori dell'End of Waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;

- prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.
- 3. descrizioni delle tempistiche di stoccaggio del prodotto/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.

Nel rispetto della **condizione c)** occorre dimostrare la conformità a standard tecnici attraverso:

1. descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:
  - norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE;
  - norme tecniche di prodotto europee/nazionali;
  - normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, ecc.) o di altri Stati Membri;
  - criteri EoW nazionali;
  - criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle autorità competenti
  - standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).

Laddove previsto e applicabile è richiesta la registrazione REACH;

2. documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica);
3. in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.

Inoltre, occorre dimostrare la conformità a standard ambientali:

- indicando gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo
- qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.
- qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;

- in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.

E' anche possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti migliori rispetto alle BAT (Best Available Techniques) o criteri analoghi.

Nel rispetto della **condizione d)** deve essere presentata documentazione atta a dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potrebbero essere redatte, in modo alternativo:

1. descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura;
2. la valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator);
3. utilizzando limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili;
4. qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali;
5. in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale.

Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard

sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.

In sede di istruttoria vi potrà essere un coinvolgimento delle AUSL/ASL/ULSS per quanto concerne la valutazione degli aspetti sanitari.

Inoltre, secondo le disposizioni di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.lgs 152/2006 In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e sulla base di **criteri dettagliati**, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) per i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero occorre che si riportino le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Ai fini della verifica della conformità bisogna riportare le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- b) per i processi e le tecniche di trattamento consentiti finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto è necessaria una descrizione che deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- c) per descrivere i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, bisogna riportare le specifiche tecniche ed ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare;
- d) per i requisiti, affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso, descrivere il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri

sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici, ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;

- e) per il requisito relativo alla dichiarazione di conformità presentare il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:

- ragione sociale del produttore;
- numero del lotto;
- FIR di riferimento accesso impianto;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

Detti **criteri dettagliati** sono sinteticamente riportate nella tabella 4.1 delle suddette linee guida (SNPA23/2020).

### 3.2 “TIPOLOGIE” DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “CASO PER CASO”

Proceduralmente, in fase istruttoria, si dovrà procedere individuando in prima analisi le tipologie di rifiuto “caso per caso” secondo le condizioni riportate nella tabella 4.3 delle medesime LG, utilizzando come riferimento le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e ai decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269, che si applicano alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, ma che potranno *“essere prese come riferimento tecnico nelle valutazioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute”*.

Dal punto di vista operativo potranno presentarsi n. 9 condizioni, di seguito riportate, in funzione delle quali dovrà si dovrà procedere all’analisi di taluni criteri dettagliati, nel caso più semplice oppure con approfondimenti volti sia ai criteri che a tutte le condizioni. In particolare si potranno ricadere in 9 specifiche fattispecie per cui la L.G. SNPA definisce già il percorso amministrativo di seguito ricapitolato:

1. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. In sede di valutazione dell'istanza ci si concentrerà sui criteri dettagliati d) ed e) in quanto si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.
2. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. In questo caso verrà esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio). Come sopra, in sede di valutazione dell'istanza ci si concentrerà sui criteri dettagliati d) ed e) in quanto si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.
3. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti). Le valutazioni si concentreranno su:
  - compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti;
  - aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio;
  - criteri dettagliati d) ed e).

Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.

4. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.

Le valutazioni si concentreranno su:

- compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere;
- criteri dettagliati d) ed e).

Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.

5. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n.161/2002 o D.M. n. 269/2005 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.

Le valutazioni si concentreranno su:

- criteri dettagliati d) ed e);
- verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti;
- verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti.

6. La condizione c) è già verificata. Da verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.

Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/98 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero e vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali. Le valutazioni si concentreranno su:

- verifica delle le nuove specifiche tecniche e/o ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere;
- criteri dettagliati d) ed e);
- verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;
- verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;
- verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento;
- verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/05.

7. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/02 o DM n. 269/2005, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti). Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte nei punti precedenti. Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e).

8. Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti. Verrà fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.
9. Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/1998 o D.M. n. 161/2002 o D.M. n. 269/2005 in quanto si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali e la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale. Verrà fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.

In funzione della tipologia di cessazione del qualifica di rifiuto si seguirà una specifica modalità di valutazione in fase istruttoria riportata nella **tabella 4.3 delle LG SNPA 23/2020**

#### 4 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI CESSAZIONE RIFIUTO – Tab. 4.3 SNPA 23/2020

Il progetto di che trattasi riguarda in maniera esclusiva rifiuti inerti e solo per alcuni di questi è prevista attività di recupero R5 funzionale all'ottenimento di prodotti da riutilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 184-ter D.Lgs 152/2006, **in particolare si prevede il riutilizzo per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia – in linea con le finalità di recupero specificate alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98.**

Al fine di individuare la procedura istruttoria da seguire per l'ottenimento del rispetto delle disposizioni di legge, è indispensabile inquadrare la “tipologia” di recupero che si intende effettuare, il quantitativo di rifiuto da assoggettare al medesimo trattamento ed in entrambe le circostanze valutarne la rispondenza con le finalità e disposizioni del D.M. 05.02.1998. Tale analisi sarà indispensabile per definire in quale delle 9 fattispecie, di cui alla tabella 4.3 delle L.G. SNPA, ricade l'intervento proposto. Per determinare quanto richiesto si procederà alla verifica tipologica delle categorie di appartenenza di detti rifiuti, rispetto alle disposizioni del D.M. 05/02/1998 di seguito riepilogate:

Tabella 1 Individuazione tipologie ex D.M. 05/02/1998

CODICE EER	DESCRIZIONE	CATEGORIA IDENTIFICATIVA D.M. 05/02/1998
170504	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503	7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

Di seguito si riporta elenco delle attività di recupero consentite secondo le disposizioni del D.M. 05.02.98 suddiviso per le i Codici EER previsti in progetto.

##### **CODICE EER: 170904**

**7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.**

**7.1.1 Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

**7.1.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

**7.1.3 Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

**7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

**CODICE EER: 170504**

**7.14 Tipologia: Detriti di perforazione**

**7.14.1 Provenienza:** attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazioni per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua.

**7.14.2 Caratteristiche del rifiuto:** detriti con presenza di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/barite, di olio/organosmectiti/barite contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/ Kg sul secco, IPA <10 ppm.

**7.14.3 Attività di recupero:**

a) cementifici [R5].

b) utilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale desalinizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

**7.14.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

**7.31-bis Tipologia:** terre e rocce di scavo.

**7.31-bis.1 Provenienza:** attività di scavo.

**7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

**7.31-bis.3 Attività di recupero:**

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

**7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

14

A seguire si riportano i limiti quantitativi di cui all'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

Tabella 2 Limiti quantitativi - riferimento allegato 4 suballegato 1 D.M. 5 febbraio 1998

CODICE EER	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE	QUANTITA' (t/a)
<b>170504</b>	Cementifici	Detriti di perforazione	10.000
	Industria ceramica	Terre e rocce di scavo	5.300
	Industria dei laterizi	Terre e rocce da scavo	2.220
	Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	Terre e rocce da scavo	150.000

	Utilizzo dei rifiuti per la copertura di discariche	Detriti di perforazione	300
	Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	Terre e rocce da scavo	150.000
	Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	Detriti di perforazione	20.000
	Messa in riserva	Detriti da perforazione	2.500
	Messa in riserva	Terre e rocce da scavo	47.760
<b>170904</b>	Produzione manufatti e prodotti edilizia	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	Messa in riserva	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	67.360

## 5 RIEPILOGO E CONCLUSIONI

Orbene, sulla scorta dell'inquadramento riportato nel precedente paragrafo si ritiene di avere tutti gli elementi per poter definire l'appartenenza alle tipologie definite nella tabella 4.3 delle Linee Guida SNPA 23/2020. E' necessario però fare una precisazione determinata dall'individuazione di due diverse fattispecie ed in particolare:

Tabella 3 Riepilogo tipologie

EER	Tipologia di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso"	Modalità di valutazione in fase istruttoria
<b>170904</b>	1. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia / provenienza / caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate
<b>170504</b>	3. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: <b>1.</b> Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; <b>2.</b> Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio. <b>3.</b> Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate

Pertanto, per entrambe i gruppi si procederà nelle valutazioni ed approfondimenti rispetto ai criteri dettagliati d) ed e), per la sola terra e roccia da scavo, 170504 si dovrà procedere nell'analisi dei due punti (1 e 2) riportati nella tabella riepilogativa nella colonna relativa alle modalità di valutazione in fase istruttoria. Difatti dalla disamina è emerso che per il solo codice EER 170504, pur esistendo l'attività di recupero - **riutilizzo per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia (tipologia 7.1.3)** non risulta contemplato il codice EER previsto nel progetto di che trattasi.

## 6 APPROFONDIMENTI PER LA VALUTAZIONE IN FASE ISTRUTTORIA

Come riportato nel riepilogo, nel presente capitolo si procederà ad approfondire le valutazioni riguardanti sia i criteri dettagliati che i criteri di carattere generale. In particolare per i criteri di carattere generale si dovranno trattare talune valutazioni di natura tecnico ambientale atteso che l'attività di recupero prevista in progetto, indentificata tra le tipologie 7.1.3 del D.M. 05/02/1998, non prevede, quale tipologia di rifiuto ammissibile quella identificata nel codice EER 170504. L'attività di recupero di progetto prevede infatti che detto rifiuto possa essere riutilizzato ***per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto.***

### 6.1 CRITERI DETTAGLIATI

I criteri dettagliati per cui si procede agli approfondimenti, riguarderanno entrambe i gruppi di EER rilevati nella Tabella riepilogativa

- ***d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso, descrivere il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici, ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;***

17

Riguardo ai requisiti gestionali ed operativi si riportano di seguito gli aspetti operativi che il responsabile dell'impianto o un preposto, assicurerà e verificherà in fase di esercizio, al fine di determinare la rispondenza dei criteri. In particolare si verificherà:

- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) verrà acquisito il relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Qualora la verifica di accettabilità sia

effettuata anche mediante analisi, la stessa verrà eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica sarà almeno semestrale;

- in ingresso all'impianto verranno accettati solo i carichi compatibili con provenienza del rifiuto da assoggettare a produzione di prodotti (EoW);
- il rifiuto non dovrà provenire da siti contaminati;
- il rifiuto non dovrà contenere in nessun modo "contaminato" da sfridi di asfalto o residui provenienti dalle attività di scavo poste in essere per la realizzazione di sottoservizi;
- verrà comunicato alla Provincia l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- i registri di carico e scarico saranno tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs n. 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
- le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti ottenuti saranno condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi saranno stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non saranno ammessi travasi da tubazioni "mobili";
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito di trattamento, saranno effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:

- a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
- d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
- e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

- saranno adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- le superfici scolanti saranno mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate verrà eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di

materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia verranno smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;

- sarà effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- i rifiuti da sottoporre a trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, saranno contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e saranno stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
- nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non verranno effettuate miscele se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate. Sarà vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti saranno depositati nelle apposite aree in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato al fine di raggiungere i requisiti necessari. Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali i materiali restano rifiuti e pertanto verranno gestiti come tali;
- verrà conservato per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregati recuperati prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802, garantendo la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati recuperati prelevati idonee a consentire la ripetizione delle analisi;
- i prodotti in uscita, ottenuti dal processo di recupero del rifiuto EER 170504, saranno accompagnati da specifica dichiarazione di conformità redatta dal produttore per caratterizzare il prodotto commercializzato, come meglio specificato dal successivo criterio dettagliato.

- *e) per il requisito relativo alla dichiarazione di conformità presentare il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.:*

## SCHEDA DI CONFORMITA'

n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 e 38 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore della Società \_\_\_\_\_  
 sita in \_\_\_\_\_,  
 autorizzata con D.D. n. \_\_\_\_\_  
 del \_\_\_\_\_; ai sensi del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 47 e 38; dichiara quanto  
 di seguito riportato, in conformità a quanto previsto alla lettera d. ed e. - tabella 4.1. con riferimento  
 delle disposizioni del punto 1. - Tabella 4.3, delle Linee Guida per l'Applicazione della Disciplina End  
 of Waste di cui all'articolo 184 ter comma 3 ter del D.LGS. N.152/2006.

Ragione Sociale	
Numero Lotto	
FIR di riferimento accesso impianto	
Caratteristiche sostanza/oggetto cessazione qualifica rifiuto	
Quantificazione lotto di riferimento	
Rapporto analitici rispetto a standard tecnici, ambientali e sanitari.	

Note

Data

Firma

Si allega alla presente il documento di identità.

## 6.2 CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Riguardo ai criteri di carattere generale, viene richiesto un approfondimento specifico riguardante le valutazioni di seguito riportate

- **Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti;**

Atteso che l'attività di recupero prevista, per la quale **si prevede il riutilizzo per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante l'utilizzo delle terre e rocce da scavo**, risulta indispensabile, per la rispondenza al presente requisito, contestualizzare la tipologia di rifiuto di che trattasi e confrontarlo pertanto con la materia prima che lo stesso dovrebbe sostituire a seguito dei processi di recupero.

Il codice EER 170504 di che trattasi, è un rifiuto generalmente proveniente dalle attività di scavo all'interno di cantieri edili, da opere riguardanti la realizzazione di sottoservizi in ambito urbano o extraurbano e da qualsiasi altra attività di scavo in profondità non meglio specificata - ma in ogni caso non proveniente da siti contaminati. Durante le operazioni di scavo, se svolte in ambito cittadino quindi infrastrutturato, si provvede alla scarifica dell'asfalto fino allo strato del litotipo affiorante. Pertanto la terra e roccia conferita sarà solo quella appartenente ai litotipi tipici della zona oggetto del cantiere. Il rifiuto conferito potrà essere pertanto:

1. semplicemente terreno vegetale;
2. materiale lapideo.

Nel primo caso, verrà semplicemente abbancato in attesa della vendita quale terreno vegetale, ed assoggettato solo ad un'indagine visiva ritenuta congrua rispetto alle finalità del recupero in considerazioni delle disposizioni del comma 2 dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006. *“L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.”* Le finalità del riutilizzo potranno essere quelle dei ripristini ambientali, utilizzo quale terreno da coltivo etc. Pertanto l'unica operazione di recupero sarà visiva, finalizzata a verificare eventuali presenze di elementi lapidei o materiale estraneo. Avendo contezza della provenienza del rifiuto e del lotto di appartenenza, stante le procedure di verifica ed i modelli di autocertificazione predisposti, sarà possibile non intervenire con alcun processo di lavorazione e selezione meccanica, atteso che il rifiuto proviene da uno stato non modificato da processi di antropizzazione che ne hanno modificato il suo stato naturale. Pertanto assolutamente compatibile con i prodotti naturali presenti nelle cave di scopo.

L'altra condizione realizzabile è quella di conferimenti di rifiuto da scavo costituito da elementi lapidei a geometrie variabili, per lo più calcarenite, rivenienti negli strati di scavo più approfonditi rispetto al primo composto da solo terreno vegetale. Anche in questo caso, trattandosi di rifiuto costituito da elementi naturali, i quali non hanno subito alcuna modifica determinata dall'intervento antropico, potrebbero essere riutilizzati, previa riduzione volumetrica/triturazione, per la produzione di materie prime per l'edilizia – ghiaia, inerti per riempimenti e vespai, stabilizzato, tout venant, inerti per le linee di produzioni di conglomerati bituminosi ed ogni altra attività edilizia per cui risulti indispensabile l'utilizzo di inerti.

- **Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio.**

Il confronto tabellare del quantitativo di rifiuti proposto in progetto, prodotto nella relazione tecnica generale, risulta essere ben al di sotto dei limiti richiamati nella tabella 2 costruita secondo la quantificazione fissata nell'allegato 1, sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998. Pertanto non si registra alcun incremento di potenzialità per cui risulta indispensabile addurre motivazioni e/o ulteriori valutazioni ambientali.